



# CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

## ORDINANZA N. 27 DEL 08/04/2024

Settore proponente: GABINETTO DEL SINDACO

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO E DELLA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPER ALCOLICHE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DEL CARCIOFO", 12-13-14 APRILE 2024.

### Sindaco

#### **Premesso che:**

- le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della L. 125/01 "Legge quadro in materia di alcol e dei problemi correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, e che le ordinanze previste dall'art. 54 del Dlgs. 267/2000 hanno lo scopo di disciplinare "adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali", come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n° 115/2011 che ha sancito la legittimità delle ordinanze contingibili e urgenti in materia di sicurezza urbana;
- anche il legislatore nazionale, con l'adozione del DL 13.09.2012 n° 158, convertito in legge n°189/2012, ha richiamato l'attenzione sul consumo di alcol da parte dei minori, riconoscendo la necessità di adottare misure concrete per arginare tale fenomeno;
- lo stesso legislatore ha individuato nel contrasto al consumo di alcol dei minorenni una priorità in termini di salute pubblica e di emergenza sociale, e a tal fine è intervenuto proibendo la vendita e la somministrazione di tali bevande a chi non ha raggiunto la maggiore età;

#### **Considerato che:**

- la manifestazione denominata Sagra del Carciofo, giunta alla sua 71° edizione, fa registrare complessivamente decine di migliaia di presenze;
- proprio per tale aumento di popolazione si è registrato un alto consumo di bevande alcoliche, alimentato dai molteplici banchi che somministrano alimenti e bevande, nonché per la presenza di un'area, denominata "Piazza dei Sapori d'Italia", ove vengono proposte degustazioni tipiche regionali, compresi i vini e gli alcolici delle diverse regioni italiane;
- nelle precedenti edizioni della manifestazione in oggetto tale situazione ha creato diverse problematiche a livello di sicurezza urbana;
- la normativa vigente, non ultimo il decreto legge n. 14/2017 sulla sicurezza urbana, ha dato ai Sindaci i più ampi poteri per contrastare i fenomeni di abusivismo, tra cui quello di assunzione di bevande alcoliche;



# CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

## **Ritenuto:**

- primario per questo Ente assicurare il corretto svolgimento della Sagra del Carciofo 2024, permettendo ai fruitori della stessa un tranquillo approccio alla manifestazione;
- doveroso combattere il degrado conseguente all'eccessivo consumo di bevande alcoliche, nonché prevenire l'indiscriminato abbandono degli involucri, sia in vetro che in altro materiale;
- di dover individuare un'area, ricompresa tra la ferrovia Roma/Civitavecchia, il demanio marittimo, il fiume Vaccina e il fiume Sanguinara, in cui limitare la vendita e il consumo di bevande alcoliche;
- di dover impedire alle attività commerciali di qualsiasi genere, sia esse di vicinato che di pubblico esercizio, compresi i banchi di attività su aree pubbliche che le attività aperte in occasione della 71° Sagra del Carciofo, la vendita indiscriminata di bevande alcoliche;

**Visto:** l'articolo 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92;

**Visto** il disposto dell'art. 16 comma 2° del L.689/81 come modificato dalla Legge 125/2008;

**Visto** l'art. 50 comma 7 del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n° 14 "limitazione da parte del Sindaco di vendita di bevande alcoliche e super alcoliche";

## **ORDINA**

Durante lo svolgimento della 71° Sagra del Carciofo di Ladispoli, che si terrà nei giorni 12-13-14 aprile 2024, per i chioschi di "Piazza dei Sapori d'Italia, le attività di commercio su area pubblica, le attività di vicinato, i pubblici esercizi e le attività di artigianato di vendita di alimenti e bevande, posti all'interno dell'area ricompresa tra la ferrovia Roma/Civitavecchia, il demanio marittimo il fiume Vaccina e il fiume Sanguinara:

-il divieto, a partire dalle ore 20:00, di somministrazione e di vendita da asporto di bevande, di qualsiasi natura, in contenitori di vetro e lattine;

-il divieto, a partire dalle ore 20:00, di vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, fatta salva la somministrazione in bicchieri di plastica/carta/altro materiale, che potrà avvenire fino alle ore 23:00;



# CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

-il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche dopo le ore 23:00, fatta salva la somministrazione nei locali pubblici e nelle pertinenze a loro concesse, ancorché su suolo pubblico;

## **DISPONE**

Che la somministrazione dalle ore 20,00 per le attività non ricomprese nel pubblico esercizio avvenga, in maniera moderata, solo tramite l'utilizzo di bicchieri in plastica/carta/altro materiale (preferibilmente di tipo biodegradabile).

A tutte le attività che somministrano alimenti e bevande è fatto obbligo di munirsi di appositi e capienti contenitori per la raccolta differenziata di vetro, plastica, metallo; fermo restando i divieti di vendita di bevande alcoliche e super alcoliche individuate dalla legge 125/2001 così modificata dal DL n° 14 del 20.02.2017 per la tutela dei minori;

Che la presente ordinanza sia immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

Al Prefetto di Roma;  
Al Commissariato di P.S. Di Ladispoli;  
Alla Compagnia Carabinieri di Civitavecchia;  
Al Commissariato della Polizia di Stato di Civitavecchia;  
Al Comando Stazione Carabinieri di Ladispoli;  
Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Ladispoli;  
Al Comando di Polizia Locale di Ladispoli.

Il Corpo di Polizia Locale e gli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia sono tenuti alla vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

## **RENDE NOTE LE SEGUENTI SANZIONI**

Le violazioni della presente ordinanza, salvo che esse non rappresentino più grave reato, saranno sanzionate da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi del disposto dell'art. 16 comma 2° della L.689/81 così come modificato dalla Legge 125/2008.

Il pagamento in misura ridotta viene individuato in € 100,00 (€ cinquanta/00)

## **INFORMA**

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune.



# CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Il Sindaco  
Dott. Alessandro Grando

Sindaco  
GRANDO ALESSANDRO / Namirial S.p.A./02046570426  
*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)